



**NODO TELEMATICO DI INTERSCAMBIO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (NOTI-ER)**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI

INDICE

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 2: Finalità del servizio NoTI-ER	4
Articolo 3: Attivazione del servizio NoTI-ER	4
Articolo 4: Responsabilità di Intercent-ER	5
Articolo 5: Responsabilità dell'Ente	5
Articolo 6: Strumenti di consultazione e controllo	6
Articolo 7: Regole di condotta	6
Articolo 8: Durata, modifica e revoca del servizio del NoTI-ER.....	6
Articolo 9: Interventi periodici di manutenzione di NoTI-ER.....	7
Articolo 10: Manleva	7
Articolo 11: Trattamento dei dati personali.....	7
Articolo 12: Modifiche del Regolamento	8
Articolo 13: Foro Competente	8
Articolo 14: Norma Finale.....	8

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento definisce le modalità per la gestione del Nodo Telematico di Interscambio della Regione Emilia-Romagna (NoTI-ER) e per la sua utilizzazione per la trasmissione, il ricevimento e l'invio in conservazione dei documenti elettronici relativi al ciclo passivo degli acquisti, tra cui ordini, documenti di trasporto e fatture, nonché per l'emissione di fatture elettroniche.
- 2) Nel quadro della vigente normativa in materia di Dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti e nel rispetto della Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004 e ss. mm. ii., la Regione Emilia-Romagna promuove e gestisce il Sistema regionale per la Dematerializzazione del Ciclo Passivo degli acquisti (SiCiPa-ER) in materia di emissione, trasmissione, ricevimento, conservazione ed archiviazione dei documenti in forma elettronica, affidando all'Agenzia Intercent-ER (di seguito nominata Intercent-ER) lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare e promuovere tale processo di dematerializzazione nei confronti delle categorie di soggetti sotto indicati, di cui all'art. 19, comma 5, della Legge regionale 11/2004 e s.m.i. (di seguito nominati Enti):
 - a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera. Tali Enti hanno l'obbligo di utilizzare il SiCiPa-ER.
 - b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale. Tali Enti hanno la facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.
- 3) A tal fine, Intercent-ER gestisce il Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER) che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo degli acquisti, ed in particolare delle fatture in formato elettronico. Tale Nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali, consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti svolte dal ParER (Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna), individuato come soggetto responsabile di tali funzioni dalla citata Legge Regionale 11/2004.

Articolo 2: Finalità del servizio NoTI-ER

- 1) NoTI-ER permette la trasmissione, il ricevimento e l'invio in conservazione per l'archiviazione dei documenti elettronici relativi al ciclo passivo degli acquisti nonché l'emissione, la ricezione e la trasmissione di fatture elettroniche.
- 2) NoTI-ER opera altresì quale intermediario degli Enti per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica ed ordinazione elettronica nel rispetto della normativa vigente.
- 3) NoTI-ER consente direttamente l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale messe a disposizione dal Polo Archivistico Regionale (ParER). Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti ai fini di accesso e ricerca sono disciplinate dalla specifica Convenzione siglata tra l'Ente e ParER e dai documenti in essa citati, a cui si rimanda.
- 4) NoTI-ER consente, altresì, la ricezione e l'invio dei documenti attraverso l'infrastruttura PEPPOL per la quale Intercent-ER opera quale fornitore dei servizi di accesso (Access Point Provider), indicizzazione e qualificazione (SMP Provider), in base agli Accordi sottoscritti con la PEPPOL Authority Italiana AGID.

Articolo 3: Attivazione del servizio NoTI-ER

- 1) L'Ente che intenda utilizzare il predetto servizio, deve essere dotato della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware necessari ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il NoTI-ER, secondo i termini e le modalità stabilite nella specifica sezione del sito internet di Intercent-ER.
- 2) Il servizio è attivato da Intercent-ER, in seguito al ricevimento della richiesta di iscrizione firmata digitalmente da parte dell'Ente richiedente, secondo i termini e le modalità stabilite nella sezione di cui sopra.
- 3) L'attivazione del servizio, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, avviene solo ed esclusivamente a seguito del superamento con esito positivo, da parte dell'Ente richiedente, delle prove di interoperabilità e la conseguente consegna da Intercent-ER all'Ente stesso delle relative chiavi di autenticazione.
- 4) Intercent-ER si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, sia in fase di iscrizione che successivamente, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 5, della Legge regionale 11/2004 e s.m.i..
- 5) Relativamente all'attivazione dei servizi di conservazione, è necessario sottoscrivere specifica Convenzione tra l'Ente e ParER, secondo le procedure operative indicate nel sito internet del ParER.

Articolo 4: Responsabilità di Intercent-ER

- 1) L'Ente richiedente l'iscrizione al servizio NoTI-ER per la fatturazione, mantenendo inalterata la propria responsabilità in materia fiscale, individua Intercent-ER:
 - quale intermediario per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche nell'ambito del Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze 3 aprile 2013, n. 55,
 - quale responsabile per l'emissione delle fatture per conto del cedente o prestatore ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;
- 2) L'Ente richiedente l'iscrizione al servizio NoTI-ER per l'ordinazione, mantenendo inalterata la propria responsabilità sui contenuti dei documenti, individua Intercent-ER:
 - quale intermediario per la trasmissione e la ricezione degli ordini elettronici nell'ambito del Nodo Smistamento Ordini ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018.

Articolo 5: Responsabilità dell'Ente

- 1) L'Ente iscritto è titolare e responsabile in via esclusiva dei contenuti dei documenti trasferiti e garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni comunicate, sollevando Intercent-ER da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 2) L'Ente iscritto è tenuto a comunicare qualsiasi mutamento relativo alle informazioni dichiarate al momento della domanda di iscrizione.
- 3) L'Ente iscritto accetta integralmente i contenuti del presente Regolamento e dei documenti ad esso connessi di cui alla specifica sezione del sito internet di Intercent-ER.
- 4) Ai fini della dematerializzazione del processo, l'Ente iscritto deve trasferire i documenti informatici nei modi e nelle forme definite da Intercent-ER garantendo l'autenticità e l'integrità degli stessi.
- 5) L'Ente iscritto è tenuto ad eseguire il monitoraggio in merito al corretto funzionamento dell'integrazione tra il proprio sistema informativo e il sistema regionale di dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti, provvedendo altresì a risolvere tempestivamente eventuali problematiche tecniche che riguardino i propri sistemi software, hardware e connettività. Intercent-ER non è in alcun modo ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli utenti del Sistema,

le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione a problematiche tecniche di cui sopra.

Articolo 6: Strumenti di consultazione e controllo

- 1) Intercent-ER consente all'Ente iscritto l'accesso, attraverso funzionalità specifiche, a NoTI-ER per monitorare e verificare il corretto svolgimento dell'attività di emissione, trasmissione e ricezione dei documenti e per consultare il dettaglio delle transazioni eseguite. A tal fine, l'Ente comunica a Intercent-ER i nominativi dei referenti da abilitare all'utilizzo delle suddette funzionalità.

Articolo 7: Regole di condotta

- 1) Gli Utenti del servizio NoTI-ER sono tenuti ad utilizzare il servizio stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Gli Enti iscritti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Articolo 8: Durata, modifica e revoca del servizio del NoTI-ER

- 1) Il Servizio NoTI-ER è efficace a tempo indeterminato a far data dall'attivazione dello stesso, fatti salvi i commi successivi.
- 2) Intercent-ER si riserva il diritto di disattivare in qualsiasi momento il servizio, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che da ciò possa avanzarsi alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
- 3) Le modalità di funzionamento del servizio NoTI-ER, possono essere oggetto di modifiche da parte di Intercent-ER in qualsiasi momento, e sono comunicate all'Ente secondo le modalità indicate nella specifica sezione del sito internet di Intercent-ER.
- 4) L'Ente può chiedere la revoca del servizio in qualsiasi momento, compatibilmente con il sussistere dei flussi ancora oggetto di elaborazione.
- 5) La perdita dei requisiti di legittimazione all'utilizzo di NoTI-ER, dichiarata dall'Ente interessato o comunque accertata dall'Agenzia, determina l'immediata cessazione dell'Ente interessato.
- 6) Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione venga dichiarata dall'Ente interessato, l'Agenzia provvede alla cessazione e all'eliminazione dello stesso dall'Anagrafica "attiva" di

NoTI-ER. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione non venga dichiarata dall'Ente interessato, ma sia altrimenti accertata dall'Agenzia, quest'ultima provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'Ente all'atto della registrazione.

- 7) Qualsiasi violazione delle norme del presente Regolamento determina la revoca del servizio, fatta salva ogni altra conseguenza di legge e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Agenzia e/o di terzi. L'Agenzia provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'Ente.

Articolo 9: Interventi periodici di manutenzione di NoTI-ER

- 1) L'accesso a NoTI-ER potrà essere sospeso o limitato dall'Agenzia Intercent-ER in qualsiasi momento per consentire interventi di manutenzione straordinaria necessaria a garantire l'evoluzione, la piena funzionalità e/o la sicurezza di NoTI-ER. Di norma, tali interventi saranno effettuati l'ultimo venerdì del mese.
- 2) Ogni sospensione e/o limitazione di tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposita "News" o "Avviso" pubblicati sul sito internet di Intercent-ER. Questi ultimi avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di formale notifica.
- 3) Le circostanze di sospensione e/o limitazione dell'accesso di cui ai commi precedenti non potranno essere utilmente invocate ai fini di eventuale pretesa risarcitoria danni da parte dell'Ente e/o del suo avente causa.

Articolo 10: Manleva

- 1) Gli Enti iscritti a NoTI-ER si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agenzia risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente Regolamento, di un utilizzo scorretto o improprio di NoTI-ER e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.

Articolo 11: Trattamento dei dati personali

- 1) Con la registrazione al Sistema, l'Ente individua l'Agenzia titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30

giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12: Modifiche del Regolamento

- 1) Qualunque modifica del presente Regolamento verrà notificata all'indirizzo di posta elettronica dei Referenti indicati dall'Ente all'atto della registrazione e contemporaneamente pubblicata sul sito dell'Agenzia.

Articolo 13: Foro Competente

- 1) Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito al presente Regolamento ed alle eventuali modifiche, sarà competente il Foro di Bologna in via esclusiva.

Articolo 14: Norma Finale

- 1) Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i. nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale.